amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo (Classe A)

Pubblicata in internet all'indirizzo www.amministrativamente.com

Rivista di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

Direzione scientifica
Gennaro Terracciano, Gabriella Mazzei, Julián Espartero Casado

Direttore Responsabile
Gaetano Caputi

Redazione
Giuseppe Egidio Iacovino, Carlo Rizzo

FASCICOLO N. 4/2021

ESTRATTO

Iscritta nel registro della stampa del Tribunale di Roma al n. 16/2009
ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Comitato scientifico

Annamaria Angiuli, Antonio Barone, Vincenzo Caputi Jambrenghi, Enrico Carloni, Maria Cristina Cavallaro, Guido Clemente di San Luca, Andry Matilla Correa, Gianfranco D'Alessio, Ambrogio De Siano, Ruggiero Dipace, Luigi Ferrara, Pierpaolo Forte, Gianluca Gardini, Biagio Giliberti, Emanuele Isidori, Francesco Merloni, Giuseppe Palma, Alberto Palomar Olmeda, Attilio Parisi, Luca Raffaello Perfetti, Fabio Pigozzi, Alessandra Pioggia, Helene Puliat, José Manuel Ruano de la Fuente, Francesco Rota, Leonardo J. Sánchez-Mesa Martínez, Ramón Terol Gómez, Antonio Felice Uricchio.

Comitato editoriale

Jesús Avezuela Cárcel, Giuseppe Bettoni, Salvatore Bonfiglio, Vinicio Brigante, Sonia Caldarelli, Giovanni Cocozza, Sergio Contessa, Mariaconcetta D'Arienzo, Manuel Delgado Iribarren, Giuseppe Doria, Fortunato Gambardella, Flavio Genghi, Jakub Handrlica, Margherita Interlandi, Laura Letizia, Gaetano Natullo, Carmen Pérez González, Marcin Princ, Antonio Saporito, Giuliano Taglianetti, Simona Terracciano, Salvatore Villani.

Coordinamento del Comitato editoriale

Valerio Sarcone.

ISSN 2036-7821

amministrativ@mente
Rivista scientifica trimestrale di diritto amministrativo
www.amministrativamente.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Il rapporto funzionale tra il diritto allo studio (e/o all'istruzione) e la contestuale previsione della "libertà di insegnamento" può ancora alimentare profili problematici se non si procede, ancora una volta, alla "ricomposizione" sistematica dei valori fondanti la Costituzione, la quale a sua volta può svelare la ratio giuridica della disciplina adottata dai Costituenti.

di Giuseppe Palma

(Università Telematica "Pegaso" - Professore Emerito di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza "Federico II")

Sommario

1. Prologo; 2. Brevi riferimenti all'ampia discussione tenuta nella Commissione Parlamentare di esame del progetto di Costituzione in preparazione dell'adozione di questa ad opera dell'Assemblea Costituente; 3. Fissati i presupposti giuridico-storici si ritorna in tema di istruzione; 4. Brevissima conclusione.

Abstract

It is easy to understand how he writes the term just used, perfectly fitting for the long discourse that the theme referred to in the title suggests and requires, a long illustrative itinerary which, to whom has been suggested by having repeatedly returned to the interpretative methodology of individual provisions adopted, not without difficulty, by the Constituent Assembly. And it is equally understandable that difficulties are well explained if we consider that having not registered a classic "revolution" in which a "party" has achieved a clear "majority", if anything with the explanation of general violence, the Constitution has in any case intended the regime of "democratic republic" using the equally "democratic" methodology, which therefore was ultimately exercised while retaining part (if not all) of the instrumentation historically consolidated in the previous liberal parliamentary regime (the profile will be better discussed later)

ISSN 2036-7821

1. Prologo.

Si può agevolmente comprendere come il termine testè impiegato calza perfettamente per il lungo discorso che la tematica di cui alla intitolazione consiglia e richiede, un lungo itinerario illustrativo che, a chi scrive, è stato suggerito dall'essere in più occasioni ritornato sulla metodologia interpretativa delle singole disposizioni adottate, non senza difficoltà, dall'Assemblea Costituente.[1] Ed è altrettanto comprensibile che tali difficoltà sono ben spiegabili qualora si consideri che non essendosi registrata una classica "rivoluzione" nella quale una "parte" ha conseguito una netta "maggioranza" semmai con la esplicazione della generale violenza, la Costituzione ha comunque inteso adottare il regime di "repubblica democratica" impiegando la metodologia altrettanto "democratica", la quale perciò in definitiva è stata esercitata conservando parte (se non tutta) la strumentazione storicamente consolidatasi nel regime precedente di parlamentare liberale (il profilo sarà meglio argomentato in seguito).

Qui vanno subito messi in netta evidenza i motivi per i quali si porta l'attenzione sul settore della "cultura" in quanto è innegabile che l'istruzione risulta ad essa collegata da un rapporto funzionale; in proposito va fatto notare che se l'istruzione fosse stata concepita come acquisitiva di un singolo "patrimonio" individuale, senza alcun riflesso sull'intera "società", peraltro popolo sovrano, sarebbe stata più che sufficiente la mera previsione di istituire le scuole, in conseguenza diventerebbe ancora più problematico spiegare la lunga discussione svoltasi in Assemblea sulla previsione delle scuole istituite da privati.

Occorre ancora premettere, a scanso di dubbi ed equivoci, che la tematica in questa sede ritagliata è innegabile che rientri nell'area della cultura amministrativa non solo perché chi scrive è fedele alla chiave adottata da moltissimo tempo secondo cui la p.A. è la Costituzione in azione, ma anche perché è di evidenza assoluta che spetta sempre e comunque all'apparato amministrativo interessato agire anche nell'istituzione scolastica; anzi conviene spendere qualche ulteriore considerazione sotto quest'ultima prospettiva ed a tal fine si sottolinea come l'attuazione delle "leggi" spetta alla p.A., la quale per tal ragione opera nella società e per la società, e pertanto nell'applicazione di una legge deve tendere tra le varie interpretazioni possibili, specialmente quando tale applicazione è di essenza tecnica (e lo sarà sempre più), ad attuare quella che più aderisce (nel più stretto nucleo della valutazione discrezionale) al "valore" costituzionale che la stessa legge persegue (se mai implicitamente) altrimenti verrebbe meno al rispetto della "imparzialità" ed al principio di "essere all'esclusivo servizio della Nazione" (= società).[2]

[1] Cfr. da ult. G Palma, Studi sul "distinto" apparato di Amministrazione pubblica, Giappichelli Editore, 2020, passim; ma già Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà, Napoli 1971 ed ora ristampa per i tipi della Giappichelli Edizione 2019; nonché Itinerari di diritto amministrativo, Cedam 1998

[2] Sul punto si richiamano i lavori citati nella precedente nota

ISSN 2036-7821

D'altro canto se non fosse così si sarebbe lasciato in vita il vecchio regime statutario.
Chiusa questa premessa e ritornando sulla dimostrazione del tema appare opportuno ricordare come già nell'antichità (abbastanza remota) il tema della "cultura" nella sua complessiva composizione si è posto in risalto poiché "influendo" sulla società finiva per modificare lo stesso clima politico, e se ne fornisce una prova: si legge nel "Diritto pubblico e privato del Regno delle due Sicilie" (di C. Marini, Napoli 1853) "*e per ferma, la costituzione di un popolo non è che l'espressione dei suoi bisogni, dei suoi desideri, dei suoi costumi, delle sue abitudini, delle sue tendenze, delle sue virtù*" e (per abbreviare a pagina 195) parlando dei componenti del Popolo scrive che "*essi non si appagano di un arbitrio stretto ma bramano di essere governati da leggi di un Principato dolce largo e civile, cui da tre secoli aspirano senza interruzione come lo prova la storia... ed ora divenuta imperiosa necessità…. nelle arti belle, nella letteratura*", in altri termini nella "cultura" che determina il grado di civiltà del popolo; il che ha indotto alcuni studiosi a formulare il principio che la "cultura anticipa e giustifica la politica".[3]
Ed è interessante ricordare che, ancor prima, nel 1200, il punto del discorso di cui è parola lo si riscontra anche nel regime politico di Federico II di Svevia, non sottacendo che dell'influsso esercitato sulla civiltà dell'Italia meridionale se ne parla poco.
Ad ogni modo Federico II è definito come un sovrano di ampia cultura, definito un "rinnovatore", e si ricorda che istituì scuole di arti liberali e di ogni approvata scienza avendo chiamato maestri, e si ricorda anche che fu un precursore di idee e posizioni politiche, anzi va anche ricordato che istituì l'Università di Napoli, la prima università di istituzione statale.[4] Ai presenti fini si fa notare che tale istituzione sarebbe stata decisa per limitare l'influenza esercitata dall'Università di Bologna da più tempo esistente, a favore del papato, cosicché quella di Napoli assunse il compito di esercitare la sua funzione "laicamente" a sostegno della politica di Federico II; con ciò si svela ancora una volta come "la cultura" si radica a volte occultamente in esigenze politiche e finisce per essere alla fine politicamente condizionata. Una tale concezione ha una origine antichissima ed un lungo percorso ininterrotto, cosicché il rapporto funzionale tra la cultura sociale e la politica deve riconoscersi di conseguenza e chi si dedica alla ricerca storica non può obliterare di esercitare la sensibilità per un tale aspetto, rendendo così viva la storia, e non corre il rischio che i risultati ottenuti diventino dati di archivio.
Fin qui si è cercato di "calibrare" il collegamento del fattore funzionale di cui è parola nel titolo, però il fine è anche di introdurre un differente tipo di argomentazioni che

[3] Cfr. E. Chiti, G. Gardini, A. Santulli, Unità e pluralismo culturale, Firenze University- Press, 2016 passim; in esso Giuseppe Palma, Cultura politica legislativa una tonalità paradigmatica della nostra lunga storia del diritto amministrativo, 417 e ss

[4] Cfr P. Racine, Federico II di Svevia, Giuffrè Edizione 1998, passim

ISSN 2036-7821

intendono assumere il ruolo di presupposti logici, sui quali si ritornerà. Non pare che si possa evitare di rilevare in senso negativo il dilagante metodo di "codicillare" una singola disposizione costituzionale senza interrogarsi come si inserisce nella complessa trama della Carta e su ciò chi scrive è stato sempre più convinto.
Il profilo sarà meglio illustrato più avanti dove si chiariranno le "cause" di un tale consolidato orientamento della scienza giuridica. Per ora si prova ad individuare la "nascita" di un siffatto equivoco e si ricorda come la prima pubblicazione divulgativa della Costituzione fu data alle stampe nel 1948 con il titolo "La Costituzione italiana illustrata con i lavori preparatori", in cui i lavori "preparatori" consistevano nei lavori di adozione ad opera dell' Assemblea Costituente, ma si sarebbe dovuto anche precisare che "i lavori preparatori" erano ben più ampi e complessi in quanto diretti a predefinire il "progetto di Costituzione", laddove in Assemblea, come effetto non dichiarato del "compromesso" raggiunto nella sede della redazione del progetto, ci si soffermò a "definire" meglio i "vocaboli" da inserire nel tessuto dispositivo (soprattutto), nel tentativo di escludere e/o cancellare quelli più "pericolosi" per i vari orientamenti politici (partiti), come chi scrive rilevò negli anni '70 [5], anzi sostituendoli con "vocaboli" più o meno noti nella scienza giuridica in quanto già impiegati nell'ordinamento ereditato e perciò già vigente.
In conclusione, ogni disposizione era inserita nel testo adottato e corredato dalle opinioni espresse nella discussione determinante tale testo. E ciò soprattutto prima che la Costituzione fosse stata oggetto di approfondimento da parte di autorevoli studiosi.
Anzi si ricorda ancora il volume pubblicato con la "Prefazione" di V.E. Orlando, il quale, pur avendo partecipato alla approvazione del progetto e con una pregressa esperienza politica, osannò la pubblicazione sottolineando che le singole disposizioni dovessero essere correttamente interpretate appunto alla luce della "*volontà del legislatore*" (l'espressione è di chi scrive). È vero che trattavasi di una prefazione, pur tuttavia scriveva che *"nel caso della recente Costituzione approvata in Italia dall'Assemblea Costituente mancò del tutto la prima fase preparatoria (in altri casi così formidabile: si pensi ai Codici) e si può anzi affermare che manca ogni progetto iniziale. In questo senso io dissi una volta che la redazione di questa Costituzione può considerarsi un "miracolo". Certo trattasi di un documento legislativo discusso ed approvato da una "Assemblea parlamentare" ", non ci si può attendere alla formazione di una unità spirituale e intellettuale da riferirsi... Non si può dire che l'assemblea determinasse un senso di attenzione dalla discussione riservandola solo ai tecnici come suole avvenire normalmente nella discussione dei Codici…. Vede ognuno facilmente da sé come qui non si tratti soltanto di quel mezzo ordinario di interpretazione che cerca di avvicinarsi a quello che fu il pensiero del legislatore ma di mettere*

[5] L'opera cit., redatta dalla Segreteria generale della Camera dei deputati, Roma, Colombo, 1948

ISSN 2036-7821

insieme quegli elementi attraverso i quali stabilire come si fosse formato un pensiero del legislatore ".[6]

Dopo l'esposizione della parte destruens si poteva mai attendere un ripensamento e mettere a fuoco che l'insieme delle disposizioni fossero parte di un organica unitaria Carta costituzionale, che, sebbene con i limiti che sono stati rilevati in seguito, costituisce un sistema funzionale organico e non un semplice Codice, certamente no, cosicché un tale orientamento, sia pure in parte corretto di per sé, è stato interpretato e seguito come l'unico adottabile, vale a dire la interpretazione della Costituzione può essere "spezzettata" articolo per articolo, come una semplice norma di legge ordinaria della quale si era recisa la sua maggiore forza regolatrice, vale a dire il suo procurato distacco dalla Costituzione (ciò quantomeno in via di fatto) e si entra così in una sorta di afasia politica.

In proposito di interpretazione di una (mera) disposizione di legge era stato già avvertito (da V. Scialoia)[7] che "*oggi stante le vedute correnti sul metodo delle scienze giuridiche, la esegesi potrebbe sembrare una forma sorpassata..... tale metodo, quando non si riduca a ripetizione o illustrazione banale della parola della legge, quando appaia al contrario visione viva e penetrante del pensiero del legislatore nella sua genesi e nella sua positiva esplicazione è sempre un ottimo strumento di indagine giuridica. L'esegesi non si oppone sostanzialmente alla sistematica cognizione salvo che per insufficienza dell'esegeta non si perdano di vista, dietro la singola e minuta disposizione, dietro gli elementi particolari e secondari, del pensiero legislativo, i principi giuridici nella loro essenziale unità..... i metodi del resto intesi nel senso elevato di indirizzi logici della scienza..... hanno soltanto portata pratica o se si vuole didattica*".

E questa impostazione, da condividersi ancora attualmente, costringe a porsi l'interrogativo relativo alla esegesi di una disposizione "legislativa-costituzionale" se proprio per evitare un tale inconveniente non sia necessario risalire alla prospettiva dalla quale si è mosso il "potere costituente" nell'avere concepito la disposizione e questa prospettiva occorre rinvenire nella logica (= principi) giuridico-politica (ideologica) sulla quale si articola l'intera Costituzione; specialmente attualmente in cui si consiglia di abbandonare una vaga metodologia positivista per approfondire la

[6] E da porre in risalto come V.E. Orlando si era espresso in termini pressapoco analoghi durante i lavori della Commissione parlamentare di redazione del progetto di Costituzione, infatti nella seduta del 23 aprile 1947 in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Camera dei deputati, Segreteria generale volume II , si legge "Ora positivamente una Cost. è una legge (la qual cosa spesso mi pare, si è dimenticato nella discussione di questa nostra Assemblea) una legge -dico- sia pure di un ordine superiore, sia pure una super-legge, ma è sempre una legge. Ebbene, una legge deve avere per contenuto un comando, tu puoi fare una cosa... si rileva addirittura inapplicabile in tutta la sua estensione che non servono a niente.... occorre fare.... bisogna cioè non invadere il campo della legislazione futura anche da un punto di vista democratico. È giusto che sia così.... noi a cui è affidata l'elaborazione della Costituzione... possiamo pretendere di invadere sin da ora quello che dovrà essere il campo della legislazione da venire?

[7] Cfr. in G. Sabbatini, Commento alle leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità, 3° Ed., Unione tipografica Torino 1913, nella prefazione di V. Scialoja

ISSN 2036-7821

relativa conoscenza interrogando le basi storiche, filosofiche, sociologiche (Brutti), in una nella cultura sociale, peraltro destinataria della applicazione della disposizione soggetta all'esegesi.
D'altro canto è da condividersi quanto autorevolmente espresso (M.S. Giannini) che la Costituzione va studiata contestualmente al suo divenire (e quindi al divenire della cultura della società, si può aggiungere al suo grado di evoluzione).
Una tale problematica, sulla quale si ritornerà più ampiamente, a chi scrive appare che sia ancora un ultimo frutto del "compromesso" consentito nella situazione esistente al momento della elaborazione della Carta e soprattutto nella elaborazione dell'originario progetto di essa, che non viene più ricordato, in cui il tasto viene continuamente posto, più fortemente, sul valore costitutivo del nuovo ordinamento del potere legislativo, non favorevole all'adozione di una Costituzione relativamente modificabile (al contrario dell'esistente Statuto), come se fosse sottinteso che parte dell'orientamento politico partecipante mirava più ad introdurre le necessarie (e/o opportune) modifiche all'ordinamento vigente mediante le leggi ordinarie, appannaggio della politica presente nel Parlamento, per natura più docile ai reali orientamenti in via di consolidamento, in conclusione l'obiettivo messo maggiormente a fuoco nella elaborazione del progetto era, per così dire, il favore prestato al potere legislativo.
Per fornire un solo esempio si legga la discussione in tema di istituzione e di relativa previsione di un'autorità che potesse "cancellare" una legge perché emessa dal Parlamento in violazione della Carta (sul tema chi scrive si è già trattenuto altrove), la discussione svolta segue nelle sue linee generali l'analoga discussione svolta in dottrina nel clima politico esistente sotto il regime statutario, come è dato leggere nel commento allo Statuto di Racioffi e Brunelli,[8] nella quale tra le varie soluzioni prospettabili, si concluse che "*in Italia qualsiasi legge è legale o sia costituzionalmente valida e inattaccabile perché tutte le leggi emanano da quello stesso organo il quale può legittimamente modificare, abrogare, sospendere a sua posta le norme della Costituzione*", ed in conseguenza pur in ragione di motivi giuridicamente consistenti (ma non è il caso di elencarli) per alcune forze politiche anche in occasione della redazione della Costituzione della Nuova Repubblica l'istituto "legge" conserva una certa idolatria. Chi scrive si pone l'intento di svelare se un tale clima non continui a influenzare il metodo di interpretazione di una singola disposizione costituzionale ancora attualmente.

2. Brevi riferimenti all'ampia discussione tenuta nella Commissione parlamentare di esame del "progetto di Costituzione" in preparazione dall'adozione di questa ad opera dell'Assemblea Costituente.

[8] Unione Tipografica Torinese, 1909, volume III, pagina 442 ss

ISSN 2036-7821

La brevità dei riferimenti è dettata e soprattutto consigliata in considerazione sia del fatto che i lavori di riferimento occupano innumerevoli pagine di verbali[9], sia soprattutto in ragione del convincimento maturato da chi scrive che il tono (per così dire) della Carta costituzionale infine adottata dalla apposita Assemblea risulta in buona parte "maturato" proprio ad opera dei lavori della citata Commissione, ed è inspiegabile che detti lavori siano stati quasi del tutto obliterati dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della Costituzione.

A volte sono da leggere alcune osservazioni critiche in ordine, ad esempio, ad alcuni "vuoti" rilevati nella disciplina costituzionale, ad alcuni "silenzi", ad alcune imprecisioni (come per esempio la mancata definizione delle libertà concesse, se sono o meno libertà dallo Stato e quindi negative con colorito giusnaturalistico o meno, ecc.) ma non ci si avvede che molte linee tonali hanno origine proprio nei lavori di preparazione della citata Commissione. Anzi va maggiormente messo in risalto che la suddetta Commissione era formata, ancorchè con il rispetto del principio proporzionale, dai rappresentanti di ben dieci differenti gruppi politici, quindi con differenti orientamenti di natura politica, in conseguenza in un clima siffatto è stato difficile trovare sempre un unanime accordo con la conseguenza intuibile che i relativi lavori si definivano sull'implicito "compromesso" non sempre tacito (si legge infatti una siffatta dichiarazione: non posso aderire perché non condivisa dal gruppo che mi ha nominato); un compromesso che semmai veniva accettato al fine di raggiungere comunque lo scopo di fissare certi valori sia pure in termini emblematici, con semplici dichiarazioni di tono apparentemente letterario pur di perseguire il fine di mettere a dimora alcuni valori ideologici stimati essenziali da alcuni e dall'opposto schieramento accettati, purché l'accenno lasciato potesse consentire, perlomeno così auspicato, un'attuazione più favorevole alla propria visione politica, in conseguenza si consolidava il convincimento nella "potenzialità" del successivo potere legislativo-parlamentare (il punto risulta già accennato più sopra).

Va chiarito tempestivamente che chi scrive richiama l'attenzione sul "compromesso" senza alcuna argomentazione negativa poiché un tale atteggiamento farebbe inorridire gli scienziati della filosofia della politica, ritiene per contro che esso è del tutto fisiologico e quindi pienamente comprensibile sul piano politico in quanto è insito nella logica della dialettica politica procedere con compromessi, perlomeno in un regime che garantisce la libertà della istituzione dei partiti politici.

In conseguenza nella presente sede ci si limiterà a ricordare e porre in risalto i tratti (a così dire) topici dell'intera ampia discussione, i quali siano idonei a intuire (e/o sospettare) l'emergere, al di sotto del complessivo intervento, l'aleggiare dello

[9] Tali verbali sono pubblicati nei primi tre volumi della già citata.: La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori

ISSN 2036-7821

spirito compromissorio. E' bene anche esprimere che una tale esposizione sottende la necessità maturata che un siffatto ripensamento funditus sembra essere richiesto (se non imposto) dall'attuale "distanziamento" dalla cultura costituzionale soprattutto da parte della politica in cerca di un nuovo "riposizionamento".

Per penetrare la viva materia si fa riferimento al discorso con il quale il Presidente della Commissione (Ruini) presenta il progetto redatto, sulla scorta di studi preliminari, ed afferma che "*occorre costruire nell'ordinamento repubblicano alcune mura solide non sul vuoto o sull'incerto, ma tali che possono servire, se occorre, alla continuità dell'edificio senza sbarrare la strada alle conquiste dell'avvenire. La Costituzione deve essere più che possibile breve, semplice e chiara tale che tutto il popolo la possa comprendere*. Sono le parole con le quali la Commissione tracciò "la via". "*Vero é che non si può tornare al profilo semplice e scarno dello stato di un secolo fa, lo sviluppo delle sue nuove funzioni ha portato con sé la "dilatazione " dei testi costituzionali. È vero che la Costituzione non può essere un programma (così Stalin). Non può ridursi ad una tavola di affermazione e di valori astratti. Non può diventare, con la diffusione particolareggiata che è tipica di alcune costituzioni Sud-americane, un codice di norme che vanno invece in gran parte rinviate alla legislazione ordinaria. Sarebbe desiderabile distinguere…. fra le dichiarazioni dei diritti e dichiarazione di principi e le disposizioni costituzionali vere e proprie. Ma non è possibile una netta distinzione.*

In momenti come l'attuale, dopo l'oscuramento e la compressione violenta delle più elementari libertà, è inevitabile che, nel grande soffio di liberazione che anima il popolo e trascende il mero tecnicismo dell'enorme, si sente il bisogno di far risultare nella Costituzione le rivendicazioni della personalità umana e della giustizia sociale. Ed è nello stesso tempo inevitabile che si cerchi di sottrarre le disposizioni più rilevanti per la vita del paese all'arbitrio di improvvide modificazioni collocandole nella rocca della Costituzione…. (quest'ultima) *si può ricongiungere ai principi ideali in base ai quali risorge e si avvia a forme nuove la democrazia italiana"*, e più avanti in materia di diritti e doveri dichiara che *"fissano i principi generali ispiratori di tutta la costituzione"*.

Alcuni componenti della Commissione rilevavano che la sede più adatta per tutti i principi sarebbe stato un preambolo.

Ciò che soprattutto ha valore è l'unanimità che vi è stata nel porre a base dell'ordinamento e della stessa esistenza della Repubblica, *"principi che regimi tirannici hanno invano tentato di calpestare e di cancellare. Rivivono in una vera democrazia, deve vivificare nel loro spirito"* e più oltre *"La libertà vuol dire responsabilità. Né i diritti di libertà si possono scompagnare dai doveri di solidarietà di cui sono l'altro ed inscindibile aspetto"*.

Non è lecito riferire altro, va solo rilevato che nell'introdurre il tema della "scuola" appare che trattasi di un diritto della persona per utilizzare a vantaggio della società forze che rimarrebbero latenti e perdute, di attuare una vera ed integrale democrazia.

ISSN 2036-7821

Occorre far ritorno nell'alveo della problematica in esame e si richiama l'attenzione sul fatto che l'ipotesi di un "preambolo" veniva scartata dal Ruini per tanti fondati motivi di ordine non solo politici, su essa invece si soffermano molti interventi come quello dell'Onorevole Lucifero (seduta del 4 marzo 1947) secondo il quale, notato che il problema preambolo non era stato nella discussione fino ad allora svolto, insiste sul tema, rimotivando che la *"legge costituzionale con valore normativo dichiara i diritti inalienabili e imprescrittibili dalla persona umana come presupposto e limite legale permanente all'esercizio di ogni pubblico potere, stabilisce i poteri e gli organi della sovranità, determina i modi e le forme necessarie al sorgere di una volontà legale dello Stato"*, più oltre *"intende che l'opera dello Stato sia diretta nelle forme e nei limiti della presente costituzione, a rendere possibile e attive l'una e l'altra per la sempre più felice e giusta convivenza civile."*
Di questo intento parla anche l'On.le Lucifredi (seduta del 26 febbraio 1947) [10] il quale ribadisce la opportunità del "preambolo" muovendo dal ritenere che *"teniamo una nozione tecnico-giuridica del diritto che è come una medaglia. Ha il suo rovescio che è il dovere.....vi sono viceversa nella Costituzione enunciazioni di tendenza di propositi di mete alle quali si vuole arrivare domani. Il che naturalmente renderà necessario non solo la emanazione di apposite norme giuridiche sostanziali ma la conformazione della struttura economico-sociale in guisa che si renda possibile la traduzione in atto di questi principi... Parlarne oggi nella Costituzione come diritto può essere pericoloso per le amare disillusioni cui darebbe luogo di certo...* (invece in un Preambolo) *nel quale potranno trovare sistemazione più adeguata questi principi sono programmatici, queste aspirazioni; …un'altra critica che corre sulle labbra di tutti è quella del "compromesso". Facile critica. In una situazione politica come la attuale, di fronte a forze e così eterogenee, il compromesso è inevitabile dire che è un bene..... La mia aspirazione è che si possa dar vita alla costituzione di tutti gli italiani".*
L'On.le Conte a conclusione del suo intervento (seduta da ultima citata) conclude *"ho la preoccupazione che questo progetto possa ingenerare una grande incertezza nell'ordinamento giuridico. E' questo uno dei mali più funesti che possono affliggere una società civile. Una grande incertezza nell'ordinamento giuridico non solo per modalità del trapasso, di saldature, di sutura con l'ordinamento giuridico esistente, per la necessità che avremo di fare delle leggi complementari senza di che la Costituzione non potrà avere esecuzione. Avremo contrasti tra le leggi attuali e le norme della costituzione e ci dovremo porre e dovremo risolvere questo quesito: le norme dell'ordinamento giuridico attuale che sono in contrasto con le norme della Costituzione o anche con quei tali principi soltanto programmatici e tendenziali dovranno intendersi automaticamente abrogati"* (e più oltre) *"e domando quando domani si cercherà di tradurre in legge non sorgerà necessariamente una*

[10] I gruppi parlamentari erano: La Democrazia Cristiana, Democrazia del lavoro, Partito comunista Italiano, Partito liberale italiano, Partito repubblicano italiano, Partito socialista italiano, Partito socialista dei lavoratori italiani, Unione democratica nazionale; Fronte democratico liberale dell'uomo qualunque; Gruppo autonomistico; Gruppo misto.

ISSN 2036-7821

serie di dubbi, di interpretazioni diverse, di discussioni, di distinzioni che si risolveranno in quelle famose questioni di costituzionalità per cui è dato ad alcune persone di impugnare la legge dinanzi alla Corte Costituzionale ".

L'onorevole Calamandrei risponde alle numerose critiche e preoccupazioni espresse precisando *"questo progetto di Costituzione non è l'epilogo di una rivoluzione già fatta ma è di preludio, l'introduzione, l'annuncio di una rivoluzione nel senso giuridico e legalitario ancora da fare..... per questo il paragone* (con lo Statuto) *non corre perché qui in questa Assemblea non c'è una sola volontà ma centinaia di libere volontà raggruppate in decine di tendenze le quali non sono d'accordo su quello che debba essere in molti punti il contenuto di questa Carta costituzionale.....i giuristi vengono buoni ultimi a mettere i loro cartellini, le loro definizioni su una realtà che vive già per suo conto..... È una costituzione di compromesso molto aderente alle contingenze politiche dell'oggi e del prossimo domani e quindi poco lungimirante..... togliere la paroletta altrui che gli dava noia, in questa contesa di correnti diverse, più che cercare di far prevalere la propria idea …. non si può chiamare in questione del preambolo già sorta davanti..... Voi sapete che nella nostra Costituzione articoli che consacrano veri e propri diritti azionabili, coercibili accompagnati da sanzioni, articoli che disciplinano e distribuiscono poteri e fondano organi per esercitare questi poteri si trova commista una quantità di altre disposizioni vaghe che si annidano... le quali non sono vere e proprie norme giuridiche nel senso preciso e proprio della parola ma solo precetti morali, delle definizioni, velleità, programmi, propositi, magari manifesti elettorali, magari tutti camuffati da norme giuridiche, ma norme giuridiche non sono... nella Costituzione di Weimar* [11] *furono inseriti accanto ai diritti politici di libertà..... questi nuovi diritti che si sogliono denominare "diritti sociali" ma che si accorse poi che essi lasciano inalterata la realtà sociale nella quale essi non avevano rispondenza... rappresentano impegni che il legislatore prende per l'avvenire, direttive, limiti alla legislazione futura e quindi non si può dire che si tratti di disposizioni giuridicamente irrilevanti perché anche se hanno la loro rilevanza giuridica ….. trattasi di direttive sociali e politiche alle quali dovrà ispirarsi la futura legislazione della Repubblica Italiana".* E inoltre dichiarando che *"crediamo che la democrazia potrà realizzarsi in Italia nella misura in cui potrà realizzarsi l'educazione popolare e potrà essere contenuta la democrazia unica irriducibile di ogni educazione. Ripetendo le parole di Mazzini potremmo dire l'educazione è la grande parola che racchiude tutta quanta la nostra dottrina. Il merito principale di questa costituzione è questa: in essa non si parla semplicemente di diritti ma anche di doveri. In questa costituzione troviamo la sintesi tra il principio individuale e il principio collettivo. In questa Costituzione ispirata al sentimento della solidarietà sociale è giustamente riconosciuta la preminenza del fine collettivo sul fine individuale pur affermato in pieno il valore della personalità umana ".*

Per non tediare ulteriormente si pone fine al premesso "assaggio" delle idee, più che delle parole, che attribuiscono alla discussione un elevato tono di sensibilità politica

[11] È inserita nel 1° volume dell'opera sopra citata

ISSN 2036-7821

(soprattutto). E' indubbio che da quanto premesso si possono desumere, se non prove, una notevole serie di indizi concordanti circa le difficoltà del clima esistente, nel quale si è consumato un compromesso tra coloro i quali già prima dell'apposito referendum avevano dimostrato il loro dissenso all'adozione di una Costituzione e che in sede di approvazione del "progetto" tentano di relativizzare l'adozione dei valori fondanti della democrazia militando a favore dell'inclusione in un semplice "preambolo" con la sottesa intenzione di non preventivare una serie di "lacci e lacciuoli" il futuro potere parlamentare (poiché la legge è legge), ma soprattutto per salvare l'operatività dell'ordinamento vigente, il quale in forza dei valori appostati avrebbe subito profondi mutamenti (si consideri ad esempio la disciplina di cui al codice civile,[12] sacro tempio del principio individualistico). Ma l'operazione non sembra essere riuscita, meglio è riuscita in termini più limitati con il risultato che l'adozione dei valori fondanti sono stati comunque contemplati in Costituzione (v. i primi 3 articoli) però in veste per così dire emblematica, abbandonando ogni ulteriore precisazione di contenuto giuridico e rinviando così alle formazioni politiche che si sarebbero alternate al potere con la più ampia facoltà di adattarli al clima storico futuro.

Una tale soluzione è il frutto maturo che il clima politico esistente a quel tempo ha consentito (quindi alcune critiche in seguito sollevate sono condivisibili ma non rapportate alle reali condizioni storico-politiche).

Ma quanto rilevato fin qui non giustifica affatto l'atteggiamento assunto a tal riguardo dalla cultura politica e giuridica sopraggiunta secondo cui si è tentato in più occasioni di svalutare la presenza delle disposizioni comunque adottate col definire i tre primi articoli della Costituzione meramente programmatici e quindi giuridicamente rilevanti soltanto mediante la rimeditazione dell'atto legislativo (e quindi dall'esercizio del potere parlamentare) perché quei valori, che servono a connotare peculiarmente il sistema democratico adottato, sono comunque stati adottati (seppur non"eccessivamente" rispettati).

Anzi chi scrive se ne è reso ben conto già negli anni '60 [13] e si convinse che quei valori eminentemente di stampo emblematico ideologico-politico in forza della valida adozione assumevano anche una "risonanza giuridica", e così si è sempre più convinto che trattasi nella specie "di un nucleo reattivo e propulsivo" che come una piattaforma continentale sorregge ogni disposizione costituzionale inclusa sia nella prima che nella seconda parte della Costituzione.

E va anche chiarito che una tale prospettiva può essere adottata qualora si sia disposti ad allargare i confini di indagine ben oltre alla planimetria dei lavori

[12] Sul punto cfr. l'autorevole opinione di N. Lipari, in Rivista trimestrale di diritto e procedura Civile, n. 2 del 2021, il quale muove dalla considerazione critica della opinione diffusa inizialmente secondo cui la Costituzione non influiva sulla disciplina del Cod. civ.

[13] Cfr. Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà già prima citata

ISSN 2036-7821

dell'Assemblea costituente secondo il comune modo di incedere. E qui si possono aggiungere alcune argomentazioni opportune. Si può correttamente desumere dai lavori di detta Assemblea come gli effetti del "compromesso" consumato si irradia anche sui lavori dell'Assemblea ancorchè con tonalità differente, infatti se si fa caso l'argomentazione politica è relegata nel sottofondo a tutto vantaggio del profilo tecnico-giuridico, terreno su cui si impongono gli esperti della scienza giuridica (le cosiddette truppe cammellate, come chi scrive le ha definite). Ed infatti se si pone attenzione si scorge nettamente come lo sforzo maggiore esplicato è stato quello di impiegare nelle singole disposizioni da adottare "vocaboli" già familiari alla cultura giuridica generale, anzi già molto studiati da quest'ultima, in conseguenza si è tentato (come si è detto) di "pietrificare" l'effetto di presenza della Costituzione con istituti, individuati mediante comuni vocaboli, già in pianta stabile nell'ordinamento ereditato e perciò vigente e si è così allarmato meno il potere parlamentare, ma in parte anche la scienza giuridica che si è limitata a volte ad argomentare sul singolo istituto, suggerito dal vocabolo impiegato, senza porsi alcun problema circa la relativa coerenza con quel "nucleo reattivo e propulsivo" che può anche a volte rigenerare dall'interno quel determinato istituto.

Ma non spetta alla scienza giuridica adottare gli "strumenti del mestiere" rispondendo alle progressive vicende secondo cui la vita sociale si evolve?

3. Fissati i presupposti giuridico-storici si ritorna in tema di istruzione.

A chi scrive interessa innanzitutto di aver definitivamente dimostrato (e/o motivato) le ragioni per cui ha da tempo adottato la chiave di interpretazione di ogni singola disposizione costituzionale non come distaccata dal contesto della complessiva trama della disciplina costituzionale e non ha mai "codicillato" una singola disposizione condividendo l'impostazione cosiddetta di "pietrificazione", ed al contrario ha sempre ritenuto (e sempre con maggiore convinzione) che la singola disposizione svela il suo vero contenuto se l'attenzione viene rivolta a sondare quel mare assiologico che la "radica" nella sistematica dei valori fondanti la Repubblica e quindi la Costituzione; e dopo quanto si è premesso si può ben ricordare il suggerimento, contenuto nel suo lontano lavoro, secondo cui occorre "*il definitivo rigetto di ogni valutazione negativa di prima affermazione secondo cui il documento costituzionale contenga una mera giustapposizione di principi e di orientamenti diversi o addirittura confliggenti fra loro e che ci si disponga invece a procedere a una interpretazione organica (all'insegna dell'organicità propria della loro coordinazione in sistema), la quale consiglia a non portare l'attenzione separatamente sull'uno o sull'altro dei principi accolti ma piuttosto mettere a fuoco il senso e l'ampiezza in cui si esplicano e si estendono le influenze reciproche*".

Orbene i principi (valori) sono quelli che, fallito il tentativo di adottare il "preambolo", risultano inseriti nella prima parte della costituzione che, fallito ogni tentativo di interpretarli secondo prospettive ideologiche differenti, si trovano iscritti

ISSN 2036-7821

sul "frontone" della democrazia "sociale" (come chi scrive impiega da tempo a definirla) volendo indicare la "frontiera sociale" che la politica deve, anzi avrebbe dovuto in seguito, "salvaguardare".
In conseguenza non si può isolare l'indagine sul tema dell'istruzione (e la connessa libertà di insegnamento) sul tipo di una mera disposizione inserita in un testo unico (semmai come un certo orientamento politico avrebbe preferito) ma procedere innanzitutto all'individuazione del principio valoriale prefissato e ciò induce a far ritorno ai primi articoli della Costituzione, i quali costituiscono la stella polare secondo cui occorre orientarsi.
Ed è estremamente agevole individuare come primo approdo la disposizione di cui all'articolo 9 in tema di "cultura" preliminarmente perché l'istruzione ha soltanto il ruolo di coadiuvante della più vasta area della cultura, per quanto va subito rilevato come detto articolo è stato oggetto di interpretazione "centellinando" i singoli vocaboli in esso impiegati, per quanto sarebbe stato corretto sospettare che il richiamo nei primi articoli di disposizioni già inserite, secondo il progetto approvato, in altre disposizioni, non potendosi ridurre a mere esigenze tipografiche, avesse perseguito il significato di fissare i vari punti miliari secondo i quali procedere alla identificazione dei vari confini della nozione (adottata) di "cultura".
Infatti con quest'ultimo termine si suole indicare il complesso delle conoscenze mediante le quali una persona, attraverso un'autonoma organica e approfondita interiorizzazione si è venuta formando e affinando intellettualmente e spiritualmente pervenendo alla formazione della propria personalità. E rispettivamente con il termine scienza si intende significare anch'essa l'attività conoscitiva e speculativa tesa ad interpretare ed a volte a definire in modo razionale l'esistente, la conoscenza, il sapere che ne procedono. Cosicché, non si fa fatica a riconoscere nei due termini di cui al primo comma dell'articolo 9 una sorta di endiadi che riassume cosa i Costituenti in modo emblematico (per le ragioni espresse più sopra) intendevano esprimere e la relativa prospettiva aperta in tema di società cui veniva attribuita la sovranità.
Ma anche il secondo comma, nel suo significato (sempre) emblematico confluisce in una siffatta prospettiva poiché, come si è scritto altrove[14] (e come un'autorevole dottrina ha da tempo affermato)[15] esso intende significare l'ambiente naturale e se è altrettanto vero, come è noto nelle scienze sociologiche, che l'ambiente, inteso come l'insieme delle condizioni esterne, come complesso delle condizioni materiali, sociali

[14] Cfr. I beni culturali "dell'ambiente sociale: una prospettiva di indagine da approfondire al fine di definire l'esatta valenza del valore sancito in Costituzione, in Studi sul"distinto" apparato di amministrazione pubblica già citata, 93 ss;i cui adde Palma, La piena tutela dell'ambiente naturale, che condiziona il comportamento dei singoli componenti della società definita culturale, per Costituzione rientra nell'azione politico-sociale in www.federalismi.it, 16 dicembre 2020

[15] Cfr. M.S. Giannini, Difesa dell'ambiente del patrimonio naturale e culturale, in Scritti, Giuffrè Ed. volume VI, pagina 250 ss; nello stesso volume: uomini, leggi e beni culturali, pagg. 281 e ss

ISSN 2036-7821

e culturali, nel cui ambito si svolge l'esistenza di un popolo, condiziona profondamente e l'essere umano è spinto ad adattarsi ad esso anche sul piano sociologico (psicologia sociale), ed è quest'ultimo aspetto che tende a generalizzarsi, che convince tutti gli esseri in essi viventi ed operanti di essere componenti del popolo nella sua organica consistenza, ed il singolo è portato ad assumere adeguati comportamenti e quindi ad integrarsi in esso perché si sente psicologicamente sempre più avvinto da quel vincolo che in definitiva condiziona la sua esistenza (ecc.); e non si può ancora negare che i due commi del citato articolo 9 concorrano in forza della comune logica testé individuata, alla ben più ampia definizione del valore-cultura di cui fa parola, nel senso che le forti radici culturali che si volevano favorire (semmai con espressioni per così dire di tono traslato) avrebbero concorso alla coesione (e solidarietà connessa) sociale del popolo elevato (finalmente) sul trono della sovranità. In conclusione l'articolo in esame mette in mostra (l'occultata) altra faccia della luna (evitando però di rivolgere ancora l'attenzione sul dito che intende indicarla) ponendo in luce la necessità che venisse potenziato il grado di "cultura" con la speranza (in parte sino ad oggi tradita) dell'avvento di una società (popolo) connotata da individui con pari dignità, i quali fossero capaci di operare per il progresso civile, politico ed economico ed ai quali affidare il gravoso compito di realizzare in futuro la rivoluzione sociale, quella città dell'oro, soltanto emblematicamente (per le solite ragioni) intravista in termini in parte soltanto prospettici (cfr. i primi 3 articoli della Costituzione).

Ed è appena il caso di aggiungere sotto il profilo trattato che il processo culturale è connotato dalla continuità ed ogni periodo prende origine sempre dal periodo (e/o fase) precedente (non procede per saltum) e così si spiega l'esigenza avvertita di includere la previsione della tutela delle "cose di interesse storico-artistiche" le quali, nella loro logica esistenziale, rappresentano, sotto il presente profilo, sempre e solo "documenti di civiltà", come tempo fa sono stati autorevolmente qualificati. Si può in conseguenza avviarsi alla conclusione ricordando quanto già espresso più sopra che l'istruzione rappresenta e costituisce un valido coadiuvante della "cultura" del Popolo perché esso è idoneo (quando idoneamente impartita) ad acquisire e potenziare le facoltà cognitive (la cosiddetta psicologia cognitiva) e si ricorda in proposito che la"cognizione" consiste nell' atto dell'intelletto mediante il quale si perviene ad una conoscenza di nozioni, di informazioni, e si assume, in altri termini, la capacità intellettiva di meglio conoscere le condizioni di quell'ambiente culturale nel quale vive e con esse le reali esigenze che tale ambiente sociale pone maggiormente in risalto e delle quali si rende conto e per le quali assume la capacità di relazionarsi con gli altri componenti, sollecitando la formazione di una personalità comportamentale che favorisce la relazione con gli altri abbandonando l'esigenza prima avvertita di escludere ogni altro dalla sua individualistica "giusnaturalistica" sfera (come consiglierebbe la libertà intesa in senso "negativo"); con ciò la

ISSN 2036-7821

metamorfosi sociale dell'individuo in persona riconoscendo in altri le stesse sue prerogative, che può favorire il fenomeno di socializzazione nel senso di incrementare (e favorire) rapporti sociali in quanto inseriti in una rete di solidarietà e di reciproca integrazione fra gli individui (evolvendosi a "persone"), favorendo progressivamente un probabile clima di "concordia" che può sorgere qualora non si riconosca la titolarità di prerogative maggiori e differenti negli altri individui.
Ed è appena il caso di richiamare l'attenzione che quanto appena sostenuto spinge a spostare l'attenzione sul principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 Cost.. La tela (divenuta attualmente di Penelope) costituzionale comincia a ravvivare i suoi colori (ancora) vivi come ad esempio l'empatia che sottende quanto fin qui esposto, e si può anche comprendere che l'istruzione tende funzionalmente ad incrementare la cultura, non certo (e soltanto) a favore dei singoli, a questo scopo sarebbe stato sufficiente prevedere la istituzione delle scuole, ma piuttosto per consolidare l'ispirazione alle progressive fortune dell'intera società dal momento che la prospettiva sancita è quella di dichiarare l'uguale dignità e l'uguaglianza di tutti i suoi componenti ed in ciò la condanna ufficiale inferta alla distinzione in classi della preesistente società (non mi pongo l'interrogativo se ciò è stato realizzato finora).
E non si rilevi in contrario avviso che la Costituzione prevede una serie di misure per consentire ai più meritevoli di proseguire gli studi poiché una siffatta prospettiva non intende derogare (e non lo potrebbe) all'uguaglianza sancita nell'articolo 3 Cost., perché vuole maggiormente concorrere al "risorgimento" culturale di quest'ultima; così come la sancita libertà di insegnamento perché, ove ben si esamini, essa risulta maggiormente esplicarsi sul piano della metodologia dell'insegnamento e non tanto in termini di contenuti e soprattutto è una esplicita condanna della cosiddetta cultura impartita nel ben noto ventennio con la istituzione del Ministro della cultura, laddove la Repubblica non ama la mono-culturalità consapevole del fatto che l'apporto multi-culturale è più proficuo ad accelerare la realizzazione della meta prevista ed ha "imposto" la sua realizzazione.

4. Brevissima conclusione.

Sì ribadisce l'utilità di ricordare a conferma di quanto fin qui espresso l'opinione di alcuni esperti che, in occasione della recente pandemia, concludono rilevando che per attivare il senso di comunità non basta essere integrati nella società ma è necessario interiorizzare una idea di comunità che includa non solo le persone che conosciamo ma anche gli estranei con i quali condividiamo gli spazi ed i servizi: una conclusione siffatta può essere operata ed elaborata nell'ambito della vita scolastica e nel tipo di istruzione che viene in essa impartita.
Chi scrive però avverte l'esigenza di esprimere una preoccupazione circa la piena comprensione della problematica discussa in questa sede da parte dell'attuale "politica parolaia" la quale dimostra, in numerose occasioni, di non aver compreso la

ISSN 2036-7821

portata reale di un problema sociale, anche grave, limitandosi ad impiegare vocaboli differenti per descriverlo, anziché prospettare una qualche soluzione, pur anche inidonea a risolverlo. Ma chi scrive si preoccupa ancor più quando un comportamento pressappoco analogo è dato rilevare anche ad opera di alcuni ricercatori in diritto, i quali non scendono in profondità nell'intima essenza giuridica, nell'individuazione, come si usava dire, della reale ratio giuridica, ma sono disposti a prospettare la soluzione ponendo l'accento piuttosto su di un vocabolo anziché su di un altro impiegato dal legislatore e già posto in risalto dalla dottrina esistente. Orbene la prima preoccupazione appare di difficile soluzione perché è difficoltoso ogni tentativo di riposizionamento della politica e si assiste ad una sorte di "transumanza" di singoli politici, ma in ordine al secondo tipo di preoccupazione in chi scrive sorge un forte allarme perché si interroga se non spetti proprio al giurista tenere la barra dritta al fine di suggerire adeguatamente al mondo politico la soluzione da preferire secondo le coordinate della Costituzione, senza distonia dei relativi valori, senza concorrere a modificare la carica di utopia, non condivisa da alcune correnti politiche in "retro-topia" per la nostalgia del passato. Pensa che sia anche questo il ruolo che debba assumere il giurista specialmente in determinati periodi di grave vuoto politico.

Per ritornare al metodo di indagine adottato a chi scrive appare ben dimostrata la sua correttezza (e utilità) anche per un ricercatore in diritto amministrativo in quanto la pubblica amministrazione nel portare in attuazione (e correttamente non utilizzo esecuzione) la norma giuridica deve accertare se la misura prescelta sia idonea ed adeguata a soddisfare la funzione attribuita alla libertà di insegnamento modificando, altrimenti, la misura prescelta. E' dato notare però che anche i giovani ricercatori in diritto Costituzionale, specialmente nelle osservazioni a sentenze della Corte Costituzionale, adottano un metodo molto simile al ricercatore in diritto amministrativo, il che lascia pensare che il metodo di ricerca si è andato sempre più ad uniformarsi, il che non produce alcun allarme (anzi), ma sorge l'interrogativo se su questo piano non si assiste ad una sorta di "mutazione genetica" in virtù del quale il "vallum" finora strenuamente difeso tra le due aree di ricerca si avvia alla eliminazione (con ripercussioni numerose che non possono attualmente prevedersi) e che induce chi scrive ad interrogarsi sulla scomparsa, quantomeno a livello di insegnamento, del "diritto pubblico generale", forse perché non era facile inquadrarla nelle approvate distinzione ai fini dell'abilitazione?

Ad ogni buon conto chi scrive si augura che le attuali difficoltà possano essere risolte dalla società evolutasi secondo la disciplina fin qui esposta, in quanto il cittadino (evolutosi a persona) sappia bene esercitare le libertà concessegli dalla Costituzione e soprattutto le eserciti in modo utile a soddisfare i connessi doveri di concorrere al progresso civile, etico-sociale e politico della società senza richiedere il necessario intervento del legislatore al fine di correggere eventuali comportamenti non consoni

ISSN 2036-7821

ai previsti doveri, perché le libertà concesse hanno ormai perduto la storica struttura e contenuto di "negative" per assumere quello di libertà positive; perlomeno in ciò chi scrive ripone la sua speranza.

ISSN 2036-7821